

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 17/04/2020

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 17 dicembre 2013 con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione.

A seguito dell'estinzione anticipata dal finanziamento (avvenuta a gennaio 2018), ex art. 128 *sexies* T.U.B., il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di 1.117,08 euro, a titolo di commissioni rete distributiva e spese di istruttoria.

Parte ricorrente chiede, altresì, la restituzione dell'importo di 143,53 euro per l'addebito illegittimo della penale di estinzione anticipata.

Infine, chiede il rimborso delle spese di giudizio.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che:

- le commissioni di distribuzione sono state rimborsate in sede di estinzione anticipata secondo il criterio previsto contrattualmente;
- le spese di istruttoria hanno natura *cd. up-front* e, pertanto, non sono rimborsabili;
- la commissione di estinzione anticipata è stata applicata in conformità alle norme di legge e contrattuali nonché percepita dal soggetto che ha elaborato il conteggio estintivo;
- le spese legali non sono dovute.

Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;

- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;

- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato *inter alia* che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up-front*, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, T.U.B.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring* si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse al caso di specie trovano applicazione i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);

- per i costi *recurring* nonché per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*);
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Ciò premesso, al netto di quanto già corrisposto dall'intermediario, il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi indicati nella seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72
TAN	▶	6,61%

	% restituzioni
in proporzione lineare	60,00%
in proporzione alla quota	39,23%

iv/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 176,52		€ 176,52
☒	commissioni di distribuzione (recurring)	€ 1.393,92	€ 836,35	€ 546,80	€ 546,84	€ 0,00
☐	commissioni di distribuzione (up front)	€ 929,28	€ 557,57	€ 364,53		€ 364,53
tot rimborsi ancora dovuti						€ 541,05
interessi legali						si

L'importo da rimborsare non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.117,08 euro) in quanto per le spese di istruttoria e per il 40% delle commissioni di distribuzione è stato applicato il criterio della curva degli interessi ed il criterio contrattuale per il 60% delle commissioni di distribuzione.

Infine, deve essere rigettata la domanda di restituzione della commissione di anticipata estinzione.

Ed invero, nel richiamare i principi affermati nella recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909 del 31.03.2020, si rileva che la commissione di estinzione anticipata è stata applicata sostanzialmente nella misura stabilita dal contratto e dalla legge (1% del debito residuo superiore a 10.000,00 euro) né tanto meno parte ricorrente ha dimostrato l'assenza di giustificazione causale della medesima.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 541,05 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12742 del 16 luglio 2020

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA